

675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

[2. *Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita.*]⁽¹⁾

[3. *Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato di assistenza al parto, privo di elementi identificativi diretti delle persone interessate, ai competenti enti ed uffici del Sistema statistico nazionale, secondo modalità preventivamente concordate. L'Istituto nazionale di statistica, sentito il Ministero della sanità e il Garante per la protezione dei dati personali, determina nuove modalità tecniche e procedure per la rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti nel rispetto dei principi contenuti nelle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.*]⁽²⁾

⁽¹⁾ Comma abrogato dall'articolo 183 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

⁽²⁾ Comma abrogato dall'articolo 183 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 17 (R) Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica

[1. *Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.*

2. *Agli effetti del presente testo unico, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.*]⁽¹⁾

⁽¹⁾ Articolo abrogato, a decorrere del 1° gennaio 2006, dall'articolo 75 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Sezione IV

Copie autentiche, autenticazione di sottoscrizioni

Art. 18 (L-R) Copie autentiche

1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. (L)

2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20. (L)

3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso. (R)

SOMMARIO ■ 1. Ambito di applicazione. 2. Nozione di copia autentica. ■ 3. Autentica degli atti di ricevimento delle cartelle esattoriali.

■ 1. Ambito di applicazione.

Nelle gare pubbliche lo statuto e l'atto costitutivo di una persona giuridica possono essere resi in copia conforme (rectius autentica) soltanto con le modalità previste dall'art. 18 commi 2 e 3, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, cioè con l'attestazione di conformità del Notaio, che lo ha redatto, oppure del Cancelliere, del Segretario comunale o di altro funzionario, appositamente incaricato dal Sindaco, previa esibizione dell'originale da parte del soggetto interessato ad ottenere la copia autentica, i quali devono attestare la conformità all'originale ed apporre la firma a margine di ciascun foglio intermedio; tale attestazione di conformità può

essere resa anche dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente, competente a ricevere la documentazione, sempre previa esibizione dell'originale.

■ T.A.R. Basilicata, Potenza, Sez. I, 16 febbraio 2015, n. 128

■ 2. Nozione di copia autentica.

La produzione, in una con l'atto dichiarato conforme all'originale, del documento di identità dell'interessato vale a conferire legale autenticità alla sua sottoscrizione apposta in calce a una istanza o a una dichiarazione e non rappresenta un vuoto formalismo, essendo un elemento della fattispecie legale diretto a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l'imprescindibile nesso d'imputabilità soggettiva della dichiarazione ad un dato soggetto di diritti, senza possibilità di produzione postuma, a pena dell'insanabile violazione della disciplina regolatrice della procedura amministrativa. (Nella specie,

è stata ritenuta legittima l'esclusione da una gara d'appalto dell'impresa che, invece della presentazione del certificato di conformità alle norme ISO 9001:2000 in copia conforme all'originale ex art. 18 d.P.R. 445/00, secondo quanto prescritto dalla "lex specialis", si era limitata ad allegare una copia fotostatica di detto certificato con la dicitura "Copia conforme all'originale" apposta a penna.) ■ *T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 8 luglio 2009, n. 6670*

■ 3. Autentica degli atti di ricevimento delle cartelle esattoriali.

L'agente della riscossione, parte di un giudizio nel quale è richiesto di dare prova dell'espletamento di una attività notificatoria, non ha il potere di attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento degli atti notificati, che costituiscono documenti di provenienza dell'ufficiale postale, poiché l'autenticazione della copia può essere fatta esclusivamente dal pubblico ufficiale dal quale l'atto è stato emesso o presso

il quale è depositato l'originale e trovando, pertanto, applicazione la regola generale di cui all'art. 2719 c.c. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione impugnata che aveva ritenuto sussistente il potere del concessionario di autenticazione degli avvisi di ricevimento delle cartelle notificate). ■ *Cass. Civ. Sez. Trib. 26 gennaio 2018, n. 1974*

Il concessionario della riscossione, pur essendo pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio secondo le disposizioni contenute nei titoli I e II del d.P.R. n. 602 del 1973, nell'ambito delle attività di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 237 del 1997, quando è parte di un giudizio nel quale gli è richiesto di dare prova dell'espletamento di un'attività notificatoria, non ha il potere di autenticare le copie delle notifiche degli avvisi di ricevimento, pur essendone depositario, in quanto si tratta di atti formati, nel suo interesse, dall'ufficiale postale. ■ *Cass., Sez. VI, 20 marzo 2019, n. 7736*

Art. 19 (R) Modalità alternative all'autenticazione di copie

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

SOMMARIO ■ 1. Ambito di applicazione-casistica. ■ 2. Rapporti con l'articolo 18.

■ 1. Ambito di applicazione-casistica.

A mente dell'art. 19, d.P.R. n. 445 del 2000, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica amministrazione sono conformi all'originale. Nell'alveo della suddetta disposizione sono ricondotte anche le attestazioni rilasciate da soggetti che, pur essendo organismi privati, rilasciano «attestazioni» aventi contenuto vincolato e rilievo pubblicistico, nell'esercizio di una funzione pubblicistica di certificazione. ■ *T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 30 Marzo 2017, n. 1742*

Costituisce un valido principio di prova sufficiente a dimostrare il possesso del requisito qualitativo ai sensi dell'art. 43, d. lg. 12 aprile 2006 n. 163 e idoneo anche a consentire l'eventuale integrazione documentale tramite il soccorso istruttorio ex art. 46, comma 1, d. lg. n. 163, cit. la presentazione di un'autocertificazione ex art. 19, d.P.R. n. 28 dicembre 2000 n. 445 circa il possesso dei requisiti unitamente alla dimostrazione dell'apertura della pratica di certificazione rilasciato dall'ente certificatore e il verbale di esito positivo delle verifiche. ■ *T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 12 febbraio 2016, n. 87*

L'attestazione s.o.a. deve intendersi inclusa nell'ambito delle previsioni dell'art. 19 d.P.R. n. 445 del 2000, ai sensi del quale "la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una p.a.,... sono conformi all'originale". Perché deve reputarsi, alla stregua di una considerazione adeguata della natura giuridica dell'attività di certificazione e della veste che, nel suo esercizio, è riferibile al soggetto che la espleta, che tale certificato possieda la qualificazione di "atto (certificatorio) rilasciato da una p.a.", secondo la lettera del citato art. 19. Vale a dire che le s.o.a., pur essendo organismi privati, rilasciano "attestazioni" aventi contenuto vincolato e rilievo pubblicistico, nell'esercizio di una funzione pubblicistica di certificazione (che sfocia in una attestazione con valore di atto pubblico). ■ *T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 17 febbraio 2015 n° 580*

È legittima l'esclusione dalla gara dell'impresa che ha prodotto copia fotostatica della attestazione di qualità, aggiungendo - in ogni pagina - la dicitura "copia conforme

all'originale", controfirmate dal titolare e corredata con copia non autentica del documento d'identità dello stesso; invero, la procedura semplificata in materia di autenticazione di copia ai sensi degli artt. 19 e 47, d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 è consentita nel solo caso di atti o documenti conservati o rilasciati da pubbliche amministrazioni, e non relativamente alla certificazione di qualità aziendale, trattandosi di atto proveniente da privati. ■ *T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 19 febbraio 2014, n. 153*

La polizza assicurativa, in quanto documento contrattuale con soggetto privato terzo, avente la forma della scrittura privata, non può farsi rientrare nel novero di quelli previsti dall'art. 19, d.P.R. n. 445 del 2000, non trattandosi né di documento rilasciato o conservato da una P.A., né, tanto meno, di un titolo di studio, di servizio o di documento fiscale. Ne deriva l'impossibilità, per i partecipanti alla gara, di avvalersi dell'art. 77 bis del medesimo d.P.R. n. 445 del 2000, concernente la facoltà generalizzata di produrre dichiarazioni sostitutive di certificazioni, per quanto concerne la produzione del documento attestante l'assicurazione. ■ *T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 6 giugno 2012, n. 539*

La normativa contenuta negli artt. 19 e 19 bis, d.P.R. n. 445 del 2000 costituisce una forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, disciplinata dal successivo art. 47, e pertanto non si sottrae ai requisiti di forma del precedente art. 38, implicanti la sottoscrizione del soggetto interessato, unita a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. Quanto sopra ha lo scopo di realizzare la massima collaborazione fra cittadino e Amministrazione, in un'ottica di semplificazione delle procedure, ma senza elidere l'indispensabile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica, non essendo, altrimenti, l'atto in grado di dispiegare gli effetti certificativi previsti, per difetto di una forma essenziale prescritta dalla legge e non altrimenti sanabile (nel caso di specie, l'autenticazione dei documenti non era avvenuta nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 19 e 38, d.P.R. n. 445 del 2000, di modo che l'esclusione dalla gara costituiva atto dovuto, in presenza di un disciplinare che prescriveva la presentazione delle certificazioni ISO-EN 9000/2001, per l'attività richiesta, in originale o copia conforme, con le seguenti precisazioni: a) «la mancanza di uno o più documenti richiesti sarà motivo di esclusione dalla gara»; b) «non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati, non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445/2000»). ■ *Cons. St., Sez. VI, 20 dicembre 2011, n. 6740*

■ 2. Rapporti con l'articolo 18.

Fermo restando il principio generale di cui all'art. 18 comma 2, d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, secondo cui l'autenticazione di copie di un documento può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, sono espressamente ammesse dal successivo art. 19 modalità

alternative all'autenticazione di copie, prevedendosi in particolare che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al successivo art. 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato e rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. ■ *Cons. St. Sez. V, 28 aprile 2014, n. 2201*

Art. 19 bis Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva (1)

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 19, che attesta la conformità all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa

(1) Articolo inserito dall'articolo 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

SOMMARIO ■ 1 Ambito di applicazione.**■ 1 Ambito di applicazione.**

La norma di cui all'art. 19 bis, d.P.R. n. 445 del 2000 prescrive che l'attestazione deve essere apposta in calce al documento. Ma si tratta di previsione che tende a semplificare l'attività di autenticazione, ma non certo a prescrivere forme esclusive dell'attestazione. ■ *T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 12 gennaio 2011, n. 24*

Le norme di cui al d.P.R. n. 445 del 2000, introdotte per raggiungere l'obiettivo di semplificare il rapporto tra privato e pubblica amministrazione nonché per eliminare la necessità di richiedere documenti in originale all'amministrazione di competenza - richiedono, ai sensi degli art. 38 e 47 d.P.R. cit., una dichiarazione dalla quale risulti la conformità all'originale

della copia prodotta all'amministrazione -; tuttavia per verificarsi tale risultato, ossia dell'utilizzo di una copia al posto dell'originale, è necessario o che la dichiarazione sostitutiva indichi espressamente quali sono le copie prodotte che vengono dichiarate conformi all'originale oppure una apposita dichiarazione in calce ad ogni copia prodotta (art. 19 bis d.P.R. n. 445 del 2000); non è sufficiente, dunque, che vi sia una generica attestazione di conformità che faccia riferimento alle copie allegate senza indicarle analiticamente; in tal modo, infatti, l'amministrazione si troverebbe dinanzi ad una serie di copie di documenti senza potere sapere con certezza quali di esse è stata dichiarata conforme all'originale e quale si trova prodotta senza la predetta dichiarazione.

■ *T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 12 aprile 2006, n. 562*

Vedi anche giurisprudenza sub art. 19

Art. 20 (R) Copie di atti e documenti informatici

1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente testo unico.

2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma elettronica qualificata.

3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.

4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.

5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate nell'articolo 8, comma 2. (1)

(1) Articolo modificato dall'articolo 6 del D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 e successivamente abrogato, a decorrere del 1° gennaio 2006, dall'articolo 75 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 21 (R) Autenticazione delle sottoscrizioni

1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. (R)

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. (R)

SOMMARIO ■1. Autenticazioni in materia elettorale. ■1.1. Autenticazioni in presenza di class action. ■2. Allegazione copia fotostatica non autenticata.

■1. Autenticazioni in materia elettorale.

Ove manchi l'indicazione (della conoscenza diretta, oppure, come nel caso in esame) delle modalità di identificazione del sottoscrittore (sia pure attraverso una annotazione del documento incompleta, che tuttavia consente di risalire ad un documento esistente), viene meno l'elemento essenziale dell'autenticazione, e non vi è possibilità di sanatoria mediante attestazioni postume. ■*Cons. St. Sez. III, 25 maggio 2017, n. 2471*

Le firme sul modello di accettazione della candidatura a cariche elettive devono essere autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità, delle formalità stabilite dall'art. 21, T.U. 28 dicembre 2000 n. 445, sicché la mancata indicazione di tali modalità rende invalida la sottoscrizione. ■*T.A.R. Lazio, Latina, Sez. II, 11 maggio 2016, n. 5604*

Nelle elezioni, le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura o che presentano come delegati le liste, non assumono un rilievo meramente formale, poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l'autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale - non integrabile aliunde - della presentazione della lista o delle candidature e non un semplice elemento di prova volto ad evitare che le sottoscrizioni siano raccolte antecedentemente al 180° giorno fissato per la presentazione delle candidature. ■*T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 12 maggio 2015, n. 975*

Le firme sui modelli di accettazione delle candidature a cariche elettive e di presentazione delle liste, devono essere autenticate nel rispetto, a pena di nullità, di tutte le formalità stabilite dall'art. 21 del T.U. 445 del 2000. Sono elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione: l'apposizione del timbro; l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione del pubblico ufficiale precedente, le modalità di identificazione del sottoscrittore, l'accertamento della sua identità, dell'apposizione della sottoscrizione in sua presenza e le generalità del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione e la sua legittimazione. Le modalità di autenticazione, essendo dirette a garantire con il vincolo della fede privilegiata la certezza circa la provenienza della presentazione della lista da parte di chi figura averla sottoscritta, sono requisiti prescritti ad substantiam e non surrogabili e devono essere rispettate a pena di nullità dell'atto da compiere; non è, conseguentemente, consentita alcuna sanatoria o integrazione postuma, trattandosi di formalità essenziale, da osservare e rispettare entro il termine perentorio di legge, anche a garanzia della par condicio dei partecipanti alla competizione elettorale (nella specie, l'autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura era priva dell'accertamento dell'identità e della modalità di identificazione della medesima). ■*T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 7 maggio 2015, n. 446*

In ordine alla validità dell'autentica delle sottoscrizioni, costituisce jus receptum: a) che le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura o che presentano come delegati le liste non assumono un rilievo meramente formale poiché le

minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l'autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale - non integrabile "aliunde" - della presentazione della lista o delle candidature e non un semplice elemento di prova volto ad evitare che le sottoscrizioni siano raccolte antecedentemente al termine legale; b) che le firme sui modelli di accettazione della candidatura a cariche elettive e di presentazione delle liste, devono essere autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità, di tutte le formalità stabilite dall'art. 21, t.u. n. 445 del 2000, sicché la mancata indicazione di tali modalità rende invalida la sottoscrizione; c) che sono elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione: l'apposizione del timbro, l'indicazione del luogo e della data della sottoscrizione del pubblico ufficiale precedente, le modalità di identificazione del sottoscrittore, l'accertamento della sua identità e dell'apposizione della sottoscrizione in sua presenza, il nome, il cognome e la qualifica rivestita dal pubblico ufficiale che procede all'autenticazione, la legittimazione di quest'ultimo (da rinvenirsi anche "aliunde" e non necessariamente all'interno della autenticazione), infine, la redazione della autenticazione di seguito alla sottoscrizione; d) che le modalità di identificazione sono le seguenti: I) "per esibizione di valido documento di identità con indicazione degli estremi del documento stesso"; II) "per conoscenza personale", quest'ultima da ritenersi assolta ed integrata attraverso l'uso della dicitura "della cui identità sono certo" (non a caso inserita nella pertinente modulistica ministeriale), avente come unico possibile significato quello del riscontro, da parte del pubblico ufficiale, dell'identità del sottoscrittore mercé la conoscenza personale e diretta del medesimo; e) che l'art. 14, comma 3, l. n. 53 del 1990 non prevede, come unica causa di nullità, l'antiorità dell'accettazione della candidatura e della relativa autenticazione al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature, in quanto essa è, con tutta evidenza, una nullità aggiuntiva a quelle ordinarie per inosservanza della forma dell'atto e non già sostitutiva. ■*T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 5 maggio 2014, n. 871*

■1.1. Autenticazioni in presenza di class action.

Nelle azioni di classe, introdotte a norma dell'art. 140 bis del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), i consumatori e gli utenti possono aderire all'azione comune anche tramite fax e posta elettronica, senza l'osservanza di particolari formalità, con la conseguenza che la sottoscrizione degli aderenti non deve essere autenticata con le modalità, e a cura dei soggetti, di cui al d.P.R. n. 445 del 2000. ■*Cass. Civ., Sez. I, 15 maggio 2019, n.12997*

■2. Allegazione copia fotostatica non autenticata.

Nella previsione di cui al combinato disposto degli art. 21 comma 1 e 38 commi 2-3 del d.P.R. n. 445 del 2000, l'allegazione della copia fotostatica, sia pure non autenticata, del documento di identità dell'interessato vale a conferire legale autenticità alla sua sottoscrizione apposta in calce ad una istanza o ad una dichiarazione, e non rappresenta un vuoto formalismo ma semmai si configura come l'elemento della fattispecie normativa diretto a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l'imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica. ■*Cons. St. Sez. V, 7 novembre 2007 n. 5761*

Sezione V Firme elettroniche (1)

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 7 del D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.

Art. 22 (R) Definizioni

[Ai fini del presente Testo unico si intende: